



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **627**

Numero Settoriale **154**

del **22-12-2020**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**OGGETTO: FORNITURA LICENZE PRODOTTO GFI LAN GUARD ANNUALE.
AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA. CIG: Z2B2FB6F9A.**

Vista la proposta di determinazione num. 117/2020 del 18-12-2020, istruita da CRISTINA VALSECCHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Proposta di determinazione num. 117 / 2020 del 18-12-2020 avente ad Oggetto: FORNITURA LICENZE PRODOTTO GFI LAN GUARD ANNUALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA. CIG: Z2B2FB6F9A.

Premesso che con nota della Responsabile del Servizio C.E.D. Rosa Santaniello in data 18.12.2020, chiedeva di procedere al rinnovo di n. 75 licenze del prodotto GFI LanGuard, :

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto” modificato con D.lgs. 56/2017 e in particolare:

- l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di fornitura e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a);
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione, comma 4 lett. b);
- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

Richiamato in particolare l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi: “nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Richiamato l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23 ter, del D.L. 90/2014, in forza del quale si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, fermo restando l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 (art. 1 comma 130 finanziaria 2019) euro di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura in oggetto mentre tale articolo risulta essere presente nel mercato elettronico della P.A.;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi della selezione più conveniente sul piano economico individuando l'offerta più economica pubblicata su catalogo MEPA;

Vista l'offerta della ditta Si.Net Servizi Informatici Srl con sede in Milano C.so Magenta 46 P.I. 02743730125 quale migliore offerente e sui cui prezzi è stato espresso giudizio di congruità favorevole dal Responsabile del Servizio C.E.D.;

Richiamate le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 al punto 4.2.2 per l'affidamento

diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 5.000,00 in forza delle quali la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;

Vista l'autocertificazione in data 10.02.2020 dalla quale risulta che la ditta è idonea alla partecipazione della gara e ha dichiarato l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visti:

- il DURC con validità alla data del 11.02.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta,
- il certificato della C.C.I.A.A. in data 18.12.2020 sul quale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- le cause di assenza di annotazioni riservate in data 14.12.2020 su AVCPASS;

Ritenuto di procedere alla verifica delle restanti certificazioni, dando atto che, qualora all'esito della verifica disposta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, la ditta risultasse in difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla revoca del presente provvedimento con addebito delle spese, denuncia alle Autorità Giudiziarie e segnalazione all'ANAC;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato atto che sul prezzo di affidamento della fornitura il Responsabile del Servizio Gestione Economica ha formulato il giudizio di congruità;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale Reg. Gen. n. 20 del 16.05.2019 con il quale il Sindaco ha attribuito al Responsabile del 2° Settore – Servizi Economico Finanziari – le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 33 del 02.04.2020, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

P R O P O N E

1) le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;

2) di provvedere alla fornitura delle licenze LanGuard Suc mw per un anno di cui in premessa con affidamento alla ditta: Sinet Servizi Informatici Srl con sede legale in Corso Magenta n. 46 in Milano C.F./P.I. 02743730125 per un importo netto di € 937,50 + IVA € 206,25 per complessivi € 1.143,75 ai prezzi e alle condizioni di esecuzione di cui alla unita offerta;

3) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.L. 267/2000 quanto segue:

- il fine del contratto è quello di dotare i p.c. di apposita Licenza Lan Guard con decorrenza 13.01.2021;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di 75 licenze;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalle condizioni generali di partecipazione al MEPA;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

4) di dare atto che:

- la spesa derivante dalla presente determinazione di € 1.143,75 trova imputazione ai fondi disponibili del capitolo 209 del bilancio 2020/2022 esercizio 2021;
- sul prezzo della fornitura è stato reso il giudizio di congruità da parte del Responsabile del Servizio CED che ha promosso l'affidamento stesso;

5) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 poichè si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);

6) di stabilire che il contratto di affidamento della fornitura sia stipulato direttamente tramite piattaforma MEPA nel rispetto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

7. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;

8) ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:

a. la ditta Sinet Servizi Informatici Srl di Milano- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

b. la ditta Sinet Servizi Informatici Srl di Milano - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,

c. la ditta Sinet Servizi Informatici di Milano - si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...);

9. di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2021;

10. di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari, e di darne comunicazione alla Giunta Comunale

18 dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio: Cristina Valsecchi